

R.G. P.U. n. 44.2026

Liquidazione controllata 44-1.2026



II TRIBUNALE DI SAVONA Sezione Fallimentare

in composizione collegiale
composta dai Giudici

Dott.ssa ENRICA DRAGO
Dott. DAVIDE ATZENI
Dott.ssa DIANA BORSI

Presidente
Giudice Rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA e COSENTINO ELISABETTA,
assistiti dall'Avvocato Gianluca Gandolini e dall'Advisor Dott. Enrico Del Conte

Visti gli atti della procedura di liquidazione controllata familiare iscritta al R.G. P.U. n. 44.2026, Liquidazione controllata R.G. 44-1.2026, procedura richiesta in proprio da COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA e COSENTINO ELISABETTA;

viste le Relazioni del Professionista nominato quale O.C.C. Dott.ssa Manuela Aruta, datate 10.4.2026 e 14.7.2026 e redatte nell'interesse di COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA (residenti in Savona, piazza della Consolazione n° 1/15) e COSENTINO ELISABETTA (residente in Savona, via Bartoli n° 2/14); preso atto della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi; ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori; esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla Dott.ssa Manuela Aruta; rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:

il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa; le parti debitorie si trovano in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; ritenuto più in dettaglio e nel merito che:

COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA e COSENTINO ELISABETTA presentano rilevante esposizione debitoria comune, in particolare nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 174.126,84 oltre interessi in via privilegiata (debito riconducibile a cartelle/avvisi emessi da Agenzia delle Entrate-Riscossione in capo alla "*Ristorante Pizzeria Galeone d'Oro snc*", società della quale gli odierni ricorrenti erano soci illimitatamente responsabili e che è stata posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 30.12.2021) nonché per



ulteriori € 1.715,58 oltre interessi in via privilegiata in relazione alla TARI dovuta dalla medesima società Ristorante Pizzeria Galeone d'Oro snc e non versata;

COSENTINO GIUSEPPE presenta una notevole esposizione debitoria personale, in particolare nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 29.957,43 oltre interessi in via privilegiata nonché nei confronti di BNL S.P.A. per € 8.385,00 oltre interessi in via chirografaria in relazione ad un finanziamento contratto in data 2.9.2019;

PALASCINO CONCETTA presenta poi anch'essa una considerevole esposizione debitoria personale, in particolare nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 25.925,64 oltre interessi in via privilegiata nonché nei confronti di BNL S.P.A. per € 11.040,00 oltre interessi in via chirografaria in relazione ad un finanziamento contratto in data 18.9.2019;

COSENTINO ELISABETTA presenta inoltre una non indifferente esposizione debitoria personale, in particolare nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione per € 27.173,47 oltre interessi in via privilegiata nonché nei confronti del Comune di Palau (SS) per € 1.252,00 per IMU non versata relativamente ad un immobile (alloggio) di cui risultava comproprietaria per una quota pari al 50 % (quota che è stata da essa venduta in data 28.12.2021), ed inoltre nei confronti di una società cooperativa (la Cooperativa Belvedere a R.L.) per ulteriori € 2.018,24;

il debito complessivo dei Sigg.ri COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA e COSENTINO ELISABETTA ammonta a € 288.870,00 oltre interessi (di cui € 288.870,00 in via privilegiata ed € 21.443,00 in via chirografaria), a cui vanno aggiunti gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura; circa invece l'attivo nella disponibilità dei Sigg.ri COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA e COSENTINO ELISABETTA si rileva quanto segue:

COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA e COSENTINO ELISABETTA non sono proprietari di beni immobili (Cosentino Elisabetta era comproprietaria per una quota pari al 50 % di un alloggio sito in Palau, quota da essa alienata in data 28.12.2021 ed il cui ricavato è stato utilizzato per ripianare parzialmente i debiti contratti dalla società Ristorante Pizzeria Galeone d'Oro snc di cui essa era socio assieme ai propri genitori; Cosentino Giuseppe era proprietario di una cantina sita in Savona, corso Ricci n° 6, da esso venduta in data 8.3.2023 al prezzo di € 8.000,00, anch'esso utilizzato per ripianare parzialmente i debiti della detta società di famiglia);

COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA e COSENTINO ELISABETTA non sono proprietari di beni mobili registrati (nell'aprile del 2022 il Sig. Cosentino Giuseppe ha alienato l'automobile di sua proprietà KIA Sportage targata DE859LH, immatricolata nel 2006, al prezzo di € 600,00);

i coniugi Sigg.ri COSENTINO GIUSEPPE e PALASCINO CONCETTA sono comproprietari degli arredi dell'alloggio ove risiedono sito in Savona, piazza della Consolazione n° 1/15, e la Sig.ra COSENTINO ELISABETTA è anch'essa proprietaria degli arredi dell'alloggio ove risiede assieme al proprio marito Sig. OMISSIS ed ai propri figli minori OMISSIS (alloggio di proprietà del marito sito in Savona, Via Bartoli n° 2/14); a tali arredi, costituiti per lo più da beni di scarsa appetibilità ed in buona parte impignorabili (ad es. mobili ed utensili delle cucine, piccole attrezzature, divani, tende, arredi delle camere da letto e mobilio vario), i ricorrenti hanno attribuito un valore complessivo pari a circa € 3.600,00, valore che essi hanno proposto di corrispondere, al fine di riscattare i beni medesimi, mediante il versamento di € 100,00 mensili (€ 50,00 per ciascun nucleo familiare) per 36 mesi, per un totale pari per l'appunto ad € 3.600,00 complessivi; il Sig. COSENTINO GIUSEPPE (recentemente riconosciuto invalido civile al 70 % a causa delle proprie precarie condizioni di salute) percepisce una pensione netta mensile media pari a circa € 1.355,00, ed ha proposto di versare alla procedura, al fine di soddisfare per quanto possibile le ragioni dei creditori, l'importo mensile di € 250,00 per 36 mensilità, per un totale pari ad € 9.000,00; la Sig.ra PALASCINO CONCETTA percepisce una pensione netta mensile media pari a circa €



1.084,00, ed ha anch'essa proposto di versare alla procedura, al fine di soddisfare per quanto possibile le ragioni dei creditori, l'importo mensile di € 250,00 per 36 mensilità, per un totale pari ad € 9.000,00; la Sig.ra COSENTINO ELISABETTA percepisce un reddito da lavoro dipendente quale banconiera gastronomo presso la Cart S.r.l. (EKOM) pari a circa € 1.873,00 mensili netti, reddito che essa ha dedotto essere integralmente destinato a far fronte alle esigenze personali proprie e del proprio nucleo familiare; i ricorrenti sono inoltre titolari delle disponibilità liquide - di importo assai contenuto - giacenti su alcuni libretti postali e conti correnti postali, disponibilità di cui essi hanno chiesto di poter continuare a disporre onde poter fare fronte alle proprie esigenze personali e familiari correnti; considerato, pertanto, che i ricorrenti hanno presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- 1) la corresponsione da parte dei Sigg.ri Cosentino Giuseppe e Palascino Concetta dell'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) per 36 mensilità, per un totale pari ad € 18.000,00;
- 2) la corresponsione da parte dei Sigg.ri Cosentino Giuseppe, Palascino Concetta e Cosentino Elisabetta dell'importo mensile di € 100,00 (€ 50,00 da parte dei Sigg.ri Cosentino Giuseppe e Palascino Concetta ed € 50,00 da parte della Sig.ra Cosentino Elisabetta) per 36 mensilità, per un totale pari ad € 3.600,00, quale cifra corrispondente al valore complessivo degli arredi delle loro rispettive abitazioni, arredi che essi propongono di riscattare mediante il versamento della somma testè menzionata;

con conseguente messa a disposizione della procedura dell'importo complessivo di € 21.600,00;

considerato inoltre: 1) che i ricorrenti Sigg.ri Cosentino Giuseppe e Palascino Concetta hanno dedotto di non avere la possibilità di erogare ai creditori somme maggiori rispetto a quelle di cui alla proposta da essi formulata e dianzi menzionate (€ 500,00 mensili complessivi, pari ad € 250,00 mensili per ciascun coniuge), mentre la Sig.ra Cosentino Elisabetta ha dedotto di non avere la possibilità di versare alcunchè degli introiti da essa percepiti a titolo di stipendio (ciò in considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare composto dall'esponente, dal marito Sig. OMISSIS; 2) che al riguardo va rilevato che secondo il disposto dell'art. 268 comma 4 CCII *"non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia....."*; 3) che la pensione pari a circa € 1.084,00 netti mensili percepita dalla Sig.ra Palascino Concetta è totalmente non pignorabile ai sensi dell'art. 545 comma 7 c.p.c., essendo inferiore rispetto al doppio dell'assegno sociale (€ 1.092,68) che in base a tale disposizione costituisce il limite di assoluta impignorabilità dei trattamenti pensionistici; 4) che la pensione mensile di circa € 1.355,00 percepita dal Sig. Cosentino Giuseppe è anch'essa impignorabile fino ad € 1.092,68 (cfr nuovamente il disposto dell'art. 545 comma 7 c.p.c.), e la quota pignorabile (che ammonta ad € 53,46, ovvero ad 1/5 della differenza tra la somma di € 1.355,00 e l'importo assolutamente impignorabile di € 1.092,68) è nettamente inferiore rispetto all'importo di € 250,00 mensili da esso spontaneamente offerto in pagamento ai propri creditori (in altri termini, il ricorrente ha offerto in pagamento ai creditori una quota della propria pensione ben maggiore rispetto a quella che esso sarebbe stato tenuto a mettere a disposizione ai sensi degli artt. 545 comma 7 c.p.c. e 268 lett. a) e b) c.p.c.); 5) che va invece ritenuto che lo stipendio di circa € 1.873,00 netti mensili percepito dalla Sig.ra Cosentino Elisabetta debba essere integralmente sottratto alla liquidazione controllata, e ciò in considerazione del fatto che gli introiti complessivi a disposizione del suo nucleo familiare (introiti composti, oltre che dal suo stipendio, dalla retribuzione percepita dal marito Sig. OMISSIS, che ammonta a circa € 1.952,00 mensili netti, il tutto per un importo totale a disposizione della famiglia pari ad € 3.825,00) sono appena sufficienti a coprire le uscite mensili familiari; uscite che, considerando le rate mensili dei finanziamenti chirografari a suo tempo contratti dal Sig. OMISSIS per far fronte alle necessità proprie e dei propri congiunti, ammontano complessivamente ad € 3.777,75 (di cui € 3.124,00 sono costituiti dalle spese correnti per il sostentamento del nucleo



familiare ed € 653,75 sono relativi alle rate di rimborso dei finanziamenti); 6) che inoltre, sempre sotto l'aspetto in esame, va anche rilevato che l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare della Sig.ra Cosentino Elisabetta è destinato verosimilmente ad aumentare nel corso dei prossimi anni con la crescita dei figli minori (è infatti notorio che la crescita dei figli minori dà luogo inevitabilmente al un aumento delle spese da sostenere per fare fronte alle loro necessità); 7) che pertanto, sulla base di tali circostanze, va ritenuto che le somme da escludere dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII in quanto necessarie per il mantenimento dei due nuclei familiari *de quibus* debbano essere determinate nella misura dell'intero importo percepito a titolo di stipendio da Cosentino Elisabetta nonché nella misura degli importi delle pensioni percepite dai Sigg.ri Cosentino Giuseppe e Palascino Concetta che residueranno a seguito del versamento alla procedura di € 250,00 mensili ciascuno (con conseguente versamento alla procedura per il periodo di durata della stessa pari ad anni 3, da parte dei Sigg.ri Cosentino e Palascino, di complessivi euro 18.000,00, da corrispondersi mediante 36 rate mensili da € 500,00 complessivi cadauna – pari ad € 250,00 a testa – a far data dall'apertura della liquidazione); ritenuto dunque che la proposta avanzata dai ricorrenti debba considerarsi meritevole di accoglimento in quanto conforme al disposto dell'art. 268 comma 3 CCII; atteso dunque che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori; dato atto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che sono conviventi (in particolare i Sigg.ri Cosentino Giuseppe e Palascino Concetta) e membri della stessa famiglia, ed inoltre in considerazione del fatto che la maggior parte dei debiti su di essi gravanti ha un'origine comune (trattandosi in buona parte di debiti che derivano dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale della ridetta società Ristorante Pizzeria Il Galeone D'Oro S.n.c. di cui i ricorrenti erano soci); osservato che è ammissibile la proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, in considerazione di una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCII riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata – come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX – e la circostanza che l'art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd *"fresh restart"*), ma ancor più di garantire loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la situazione debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del D. Lgs n° 14/2019: tale norma *"è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65 comma 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la*



ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve



ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata" (cfr Tribunale di Verona 6.10.2022; Tribunale di Forlì 20.10.2022; Tribunale di Foggia 25.3.2024); dato atto che sebbene i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66 comma 3 CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 e ss CCII in modo distinto per ciascuna di esse; rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata sulla base della oggettiva sussistenza dei requisiti di legge e della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dalla Dott.ssa Manuela Aruta che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14; rilevato – per quanto attiene al presupposto relativo alle cause dell'indebitamento ed alla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni (cfr l'art. 269 comma 2 CCII) – che dalla documentazione in atti non possono essere tratti elementi probatori tali da indurre a ritenere che l'attuale situazione di sovraindebitamento sia causalmente riconducibile a colpa grave dei ricorrenti e/o che essi abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; ritenuto in particolare che sul punto debba essere evidenziato: 1) che dalla documentazione in atti, oltre che dalle relazioni redatte dall'OCC Dott.ssa Manuela Aruta, può desumersi che le attuali difficoltà economiche dei ricorrenti sono state causate dalla crisi economica e finanziaria in cui è incorsa la società di famiglia Ristorante Pizzeria Galeone d'Oro di Cosentino Giuseppe & C S.n.c. (società costituita il 13/11/1985 inizialmente tra i due coniugi Sigg.ri Cosentino e Palascino e nella quale è poi subentrata anche la figlia Sig.ra Cosentino Elisabetta), con conseguente contrazione di debiti nei confronti di istituti di credito e dell'Erario che i ricorrenti non sono stati più in grado di ripianare; 2) che la situazione di squilibrio economico-finanziario derivata dagli eventi testè menzionati non risulta essere stata causata da operazioni e/o da investimenti imprudenti da parte dei ricorrenti, essendo viceversa verosimilmente ascrivibile a fattori non direttamente riconducibili alla loro responsabilità (quali ad esempio la diminuzione del volume degli affari verificatasi soprattutto a decorrere dal periodo pandemico); rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *"il creditore fondiario può avvalersi del "privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs."*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);

ritenuto che esistano, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura delle procedure di liquidazione controllata di COSENTINO GIUSEPPE, PALASCINO CONCETTA (residenti in Savona, piazza della Consolazione n° 1/15) e COSENTINO ELISABETTA (residente in Savona, via Bartoli n° 2/14);

DETERMINA



le somme da escludere dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII in quanto necessarie per il mantenimento del nucleo familiare dei ricorrenti nella misura dell'intero importo percepito a titolo di stipendio da Cosentino Elisabetta nonchè nella misura degli importi delle pensioni percepite da Cosentino Giuseppe e da Palascino Concetta che residueranno a seguito del versamento alla procedura di € 250,00 mensili ciascuno;

NOMINA

Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore, per tutte le procedure, la Dott.ssa Manuela Aruta con studio in Savona;

ORDINA

ai debitori di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetti che devono tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dai debitori;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C.,

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con le parti debitorie, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le parti debitorie;

DISPONE

che il liquidatore, entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:

DISPONE

Sent. n. 33/2026 pubbl. il 20/07/2026 Cron. n. : 881/2026 Rep. n. 50/2026 del 20/07/2026

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 14.7.2026

Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente
Dott.ssa Enrica Drago



